



**REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI STREET ART  
approvato con delibera del Consiglio Comunale n 63 il 29/11/2022**

## **INDICE**

**Art. 1 - Principi e finalità**

**Art. 2 - Oggetto**

**Art. 3- Definizione**

**Art. 4 - Spazi da destinarsi alla Street Art**

**Art. 5 - “Spazi d’Arte”**

**Art. 6 -“Spazi Liberi”**

**Art. 7 – Spazi di proprietà di soggetti diversi dal Comune**

**Art. 8 - Realizzazione delle opere e prescrizioni**

**Art. 9 - Valutazione dei progetti**

**Art. 10 - Proprietà delle opere**

**Art. 11 - Cancellazione opere degradate**

**Art. 12 – Responsabilità**

**Art. 13 – Vigilanza e sanzioni**

**Art. 14 - Norme finali**

### **Art. 1 - Principi e finalità**

Il presente regolamento è volto a riconoscere la Street Art quale forma di arte urbana che contribuisce all'espressione della creatività artistica, a valorizzare le varie forme della sua espressione e a promuoverne un esercizio rispettoso della città al fine di arricchire gli spazi pubblici e privati con percorsi artistici innovativi, valorizzando e riqualificando gli spazi urbani, contrastando in tal modo forme di vandalismo su beni pubblici o privati.

### **Art. 2 - Oggetto**

Il presente Regolamento definisce i termini e le modalità per l'esercizio della Street Art tanto su spazi di proprietà del Comune quanto su spazi messi a disposizione da soggetti privati o pubblici, diversi dall'Amministrazione Comunale, siti nel territorio del Comune di Scandicci.

### **Art. 3- Definizione**

Per Street Art si intende quella forma di arte che si manifesta tramite la realizzazione di disegni, murales, scritte, immagini o installazioni effettuate con qualunque materiale e tecnica grafica, benchè unicamente di tipo pittorico.

### **Art. 4 - Spazi da destinarsi alla Street Art**

1. La realizzazione delle opere di Street Art è consentita esclusivamente su spazi espressamente destinati a questo tipo di manifestazione artistica, tanto di proprietà comunale, quanto messi a disposizione da soggetti privati o pubblici diversi dal Comune, individuati ai sensi degli articoli seguenti.

Tali spazi si distinguono in:

- a) "Spazi d'Arte": spazi destinati alla realizzazione di progetti artistici legati a tematiche di particolare interesse per l'Amministrazione comunale;
- b) "Spazi Liberi": spazi destinati alla libera espressione artistica che in quanto tali verranno inseriti in un apposito elenco e resi riconoscibili.

2. Negli spazi diversi da quelli appositamente individuati quali "Spazi d'Arte" o "Spazi Liberi" è vietato l'esercizio di qualsivoglia forma di espressione grafico-artistica.

### **Art. 5 - "Spazi d'Arte"**

1. Gli spazi di cui all'art. 4, comma 1 lett. a) del presente regolamento sono individuati dalla Giunta Comunale, con proprio atto, previa verifica di fattibilità e di compatibilità con i vincoli imposti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla conservazione e tutela del patrimonio architettonico e ambientale, e con i regolamenti comunali incidenti sull'aspetto esteriore degli immobili e delle aree, nonchè nel rispetto delle norme sulla sicurezza stradale.

2. L'Amministrazione Comunale individua i progetti da realizzare sugli "Spazi d'arte" di norma attraverso appositi bandi pubblici che riporteranno il tema a base dell'opera, i criteri per la scelta dell'opera, i tempi da rispettare per la sua realizzazione e la previsione di un eventuale contributo da parte dell'Amministrazione. I progetti presentati saranno valutati da apposita commissione costituita ai sensi del successivo art. 9 del presente Regolamento.

3. Nel caso in cui i progetti di cui al precedente comma 2 vengano presentati direttamente da parte di soggetti interessati alla realizzazione degli stessi, in assenza di apposito bando, è prevista la possibilità che, qualora il tema proposto risulti di particolare interesse per

l'Amministrazione, vengano valutati direttamente dalla Giunta Comunale che deciderà se approvarli o procedere ad indizione di apposito avviso pubblico per la realizzazione del tema stesso.

#### **Art. 6 -“Spazi Liberi”**

1. Gli spazi di cui all'art. 4 comma 1 lett. b) del presente regolamento sono individuati dalla Giunta Comunale, con proprio atto, previa verifica di fattibilità e di compatibilità con i vincoli imposti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla conservazione e tutela del patrimonio architettonico e ambientale e con i regolamenti comunali incidenti sull'aspetto esteriore degli immobili e delle aree, nonché nel rispetto delle norme sulla sicurezza stradale.

2. Gli spazi così individuati sono appositamente segnalati e destinati alla libera espressione artistica. Pertanto sono liberamente usufruibili, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 8 del presente regolamento.

3. La Giunta Comunale, con la deliberazione di individuazione degli "Spazi liberi" può anche assegnarne la decorazione a particolari gruppi, associazioni o scuole.

4. Per consentire la realizzazione di nuove opere gli spazi liberi di proprietà dell'amministrazione comunale possono essere periodicamente imbiancati dall'Amministrazione Comunale stessa o da altri soggetti da essa individuati.

#### **Art. 7 – Spazi di proprietà di soggetti diversi dal Comune**

1. Gli spazi che non siano di proprietà comunale possono essere individuati quali “Spazi d’Arte” o “Spazi Liberi, fermo il rispetto dei vincoli di cui agli articoli n. 5 e 6 del presente regolamento, tanto a seguito di apposito avviso pubblico volto a stimolare l’offerta di tali spazi da parte di soggetti sia privati che pubblici, quanto a seguito di esplicita richiesta da parte dei soggetti proprietari degli spazi di che trattasi.

2. Per le modalità di utilizzo degli “Spazi d’Arte” e “Spazi Liberi” di cui al presente articolo si rimanda ai precedenti articoli 5 e 6.

#### **Art. 8 - Realizzazione delle opere e prescrizioni**

1. Tutte le opere realizzate ai sensi del presente regolamento, sia quelle sugli "Spazi d'arte" che quelle sugli "Spazi liberi", devono rispettare la normativa vigente, con particolare riferimento ai vincoli incidenti sull'aspetto esteriore degli immobili e delle aree, non devono essere offensive, discriminatorie, contrarie alla pubblica decenza o in contrasto con la Costituzione italiana. Inoltre non devono veicolare contenuti intolleranti, offensivi o discriminatori nei confronti delle religioni, delle etnie, dei generi, dell'orientamento sessuale, delle associazioni o dei partiti politici. E' altresì vietato veicolare, attraverso tali opere, messaggi pubblicitari espliciti od impliciti.

2. Sono ammesse esclusivamente opere originali e non coperte da diritto d'autore o che non violino diritti di terzi. Nel caso e nella misura in cui le opere contengano o incorporino opere o altri materiali protetti, ovvero pubblichino o rivelino in qualunque modo elementi, dati, notizie o informazioni su cui soggetti terzi possano vantare diritti, sarà dovere degli autori garantire l'acquisizione preventiva di titoli validi ed efficaci per l'utilizzazione di tali opere o materiali protetti e/o per la pubblicazione di tali elementi, dati, notizie o informazioni. E' espressamente esclusa la responsabilità dell'Amministrazione comunale.

3. Per la realizzazione delle opere non dovrà essere arrecato alcun danno a cose e persone né potranno essere lesi diritti di terzi e non si dovrà costituire ostacolo o pericolo alla circolazione pedonale o veicolare od arrecare comunque disturbo alla quiete pubblica. Al

termine della realizzazione delle opere, l'ambiente circostante dovrà essere lasciato pulito ed eventuali scarti di lavorazione dovranno essere rimossi da parte del soggetto esecutore. Tutte le opere possono essere realizzate con qualsiasi tecnica, è in ogni caso vietato l'impiego o l'utilizzo di materiali nocivi per la salute pubblica o non consentiti dalla normativa vigente.

4. Nei casi in cui, per la realizzazione delle opere, si rendesse necessaria l'occupazione di suolo pubblico con qualsivoglia attrezzatura, gli esecutori sono tenuti a rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza, avendo cura altresì di apporre le giuste precauzioni e coperture al fine di non sporcare il suolo pubblico, esonerando da qualsiasi responsabilità l'Amministrazione. L'eventuale utilizzo di strutture mobili è a carico e sotto la responsabilità dell'esecutore.

#### **Art. 9 - Valutazione dei progetti**

1. I progetti pervenuti ai sensi dell'art. 5, comma 2, saranno valutati da una apposita Commissione Tecnica, nominata dal Dirigente competente in materia di Servizi culturali, che potrà avvalersi, per la valutazione artistica dei progetti, della collaborazione di esperti esterni. La Commissione valuterà altresì in merito all'eventuale concessione di contributi che dovessero essere previsti nell'avviso pubblico di selezione.

#### **Art. 10 - Proprietà delle opere**

1. Le opere di *street art* realizzate su "Spazi d'Arte" di proprietà comunale - a opera conclusa - si intendono acquisite al patrimonio comunale.

2. Prima di avviare la realizzazione dell'opera, sarà cura del Comune sottoscrivere con i soggetti promotori dei progetti selezionati un apposito contratto che regoli gli aspetti riguardanti: la proprietà dell'opera, il suo sfruttamento economico, i diritti morali e il diritto d'autore, la manutenzione e gli interventi che si rendessero necessari sull'opera, la rimozione, gli obblighi e le reciproche responsabilità dei contraenti.

3. Per le opere realizzate su "Spazi d'Arte" non di proprietà comunale la realizzazione e la permanenza delle opere sono definite tramite accordo diretto tra l'artista e il proprietario dell'immobile che disciplinerà altresì la proprietà dell'opera, il suo sfruttamento economico, i diritti morali e il diritto d'autore, la manutenzione e gli interventi che si rendessero necessari sull'opera, la eventuale rimozione, gli obblighi e le reciproche responsabilità dei contraenti.

#### **Art.11 - Cancellazione opere degradate**

A garanzia del rispetto del decoro urbano, qualora le opere realizzate risultino degradate, per incuria o decorso del tempo, o siano state oggetto di vandalismi, sarà cura dell'Amministrazione Comunale, nel caso in cui siano state realizzate su spazi di proprietà comunale, disporre direttamente la cancellazione, anche in deroga al contratto di cui al precedente art. 10. Nel caso in cui insistano su altra proprietà sarà cura della proprietà stessa, dietro semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione Comunale, provvedere al ripristino dei luoghi e alla cancellazione delle opere.

#### **Art. 12 – Responsabilità**

1. Il Comune di Scandicci è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da danni a cose e a persone che potrebbero verificarsi nella realizzazione delle opere disciplinate dal presente regolamento.

2. Tali responsabilità sono a carico dei soggetti esecutori delle opere che dovranno agire nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia di sicurezza nonché alle prescrizioni di cui al presente regolamento ed a quelle che saranno

eventualmente impartite dalla Commissione e dai competenti uffici comunali.

### **Art. 13 – Vigilanza e sanzioni**

1. Il controllo del rispetto del presente Regolamento è attribuito alla Polizia Municipale del Comune di Scandicci e ad ogni altra forza di Polizia.
2. All'accertamento della violazione delle norme del presente regolamento consegue la cancellazione, integrale o parziale, dell'opera realizzata, e l'eventuale ripristino, a carico del trasgressore, delle cose mobili ed immobili danneggiate. Qualora il trasgressore non adempia nei termini, provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale con addebito delle spese a carico del trasgressore.
3. Salvo che il fatto non costituisca una più grave violazione penale o amministrativa, il trasgressore delle disposizioni del presente regolamento è soggetto inoltre alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis D.lgs. n. 267/2000.

### **Art. 14 - Norme finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo on line del Comune, per 15 giorni, della deliberazione che lo approva.
2. Dalla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari incompatibili o in contrasto con il presente Regolamento.